

ritenuto che non sono state allegare specifiche ragioni (la società si è limitata a genericamente sottolineare “la particolare situazione in cui versa la società”) per la concessione di un termine maggiore di quello di minimo di legge di 60 gg per la presentazione del piano e della proposta (termine cui va aggiunto il residuo periodo di sospensione ferale dei termini);

ritenuto, quanto al contenuto degli obblighi informativi, di porre a carico della ricorrente l'onere di relazionare ogni trenta giorni sugli atti di gestione compiuti, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati, sul conto economico della attività;

ritenuto opportuno nominare un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, co. 6°, l.f., come modificato dal d.l. n. 69/2013, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente sta compiendo, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall.;

FISSA

ex art. 161 co. 6° l.f., termine di giorni 60 decorrenti dalla data di pubblicazione del ricorso al Registro delle Imprese e comunque decorrenti non prima del termine del periodo di sospensione feriale dei termini (se la pubblicazione avverrà durante il periodo di sospensione feriale di termini), per presentare la proposta, il piano e tutta la documentazione indicata ai commi 2° e 3° dell'art. 161 l.f.;

PONE

a carico della ricorrente, quale obbligo informativo ex art. 161 comma 8° l.f., quello di depositare ogni trenta giorni un elenco degli atti di gestione finanziaria compiuti, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati, nonché dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

PONE

a carico del commissario giudiziale l'obbligo di relazionare al giudice delegato con la medesima periodicità;



AVVERTE

la ricorrente che dalla data di deposito del ricorso sino al decreto di ammissione *ex art. 163 l.f.* potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione mentre per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione dovrà premunirsi di autorizzazione del tribunale;

AVVERTE

altresì la ricorrente che la violazione dell'obbligo informativo su indicato determinerà la declaratoria di inammissibilità della domanda e, sussistendone i presupposti, anche la declaratoria di fallimento;

NOMINA

il commissario giudiziale nella persona della **dott.ssa Veronica Grazioli, di Crema**, con il compito di vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall.;

Si comunichi alla ricorrente, al P.M, al Registro delle Imprese ed al commissario giudiziale.

Cremona, 8.8.2019

Il Giudice estensore
dott. Giorgio Scarsato

Il Presidente
dott.ssa Alessandra Marucchi

